Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Venerdì, 2 settembre | Numero 208

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048, *che approva il testo unico delle leggi e dei decreti contenenti provvedimenti in materia di credito agrario.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 312 e 16 gennaio 1921, n. 34;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti contenenti provvedimenti in materia di credito agrario, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Micheli — Fera — Facta — Bonomi — Alessio — Labriola.

Visto, *Il guardasigilli:* Rodinò.

Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.

Parte generale.

Capo I.

Istituti esercenti il credito agrario

Art. 1.

(Art. 29 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 3 regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536; art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 8 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 8 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 4 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

Le operazioni di credito agrario sono compiute:

a) dagli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;

b) dalle Casse agrarie e di prestanze agrarie e dai Monti frumentari o nummari, singoli o riuniti in consorzio.

Tali Istituzioni acquistano il carattere di Enti morali autonomi, soggetti alle disposizioni del presente testo unico, mediante R. de-

creto promosso dal ministro di agricoltura, che ne dichiara la costituzione o ne pronuncia la trasformazione e ne approva lo statuto.

Possono inoltre compiere operazioni di credito agrario, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà, i Monti di soccorso, le Società di mutuo soccorso, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito singoli o consociati, i Consorzi agrari, i Comizi agrari e in genere gli Enti agrari e le Associazioni agrarie legalmente costituiti.

Art. 2.

(Art 3 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o che si ritengano non più rispondenti ai fini dell'istituzione e ai bisogni delle classi agricole locali, possono essere trasformati in Casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.

Gli Enti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovrà impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli Enti stessi risiedevano.

La trasformazione, la costituzione in Consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del ministro per l'agricoltura.

Art. 3.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 931).

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare il portafoglio degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario. Gli effetti costituenti tale portafoglio possono avere scadenza fino a sei mesi.

Il saggio per tale risconto sarà inferiore dell'uno per cento al saggio ufficiale dello sconto.

Per le operazioni previste nel presente articolo è ridotta a L. 0,50 la tassa di cui all'art. 21 della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, oltre le addizionali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1914, n. 1155, dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738 e dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Art. 4.

(Art. 21 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 25 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformità delle disposizioni del presente testo unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO II.

Operazioni di credito agrario di esercizio

Art. 5.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

1. I prestiti agli agricoltori, Enti ed Associazioni agrarie:

a) per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;

c) per pagamento di canoni e corrisposte di affitto, o per spese di assicurazione.

2. Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

3. I prestiti a favore di Enti ed Associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Art. 6.

(Art. 5 regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536; art. 30 regolamento approvato con R. decreto 27 gennaio 1907, n. 20; art. 18 regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1910, n. 247; art. 4 regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1913, n. 3[illegible]7).

I prestiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, Enti od Associazioni che siano:

a) proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi;

b) mezzadri o coloni parziari;

c) affittuari che non abbiano subaffittato.

Art. 7.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 3 Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I prestiti per gli scopi indicati al n. 1 lettere *a*) e *c*) dell'art. 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione o trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.

Art. 8.

(Art. 7 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 6 decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961; art 9 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919 n. 1190; art. 5 R. decreto 13 marzo 1920, n. 421; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I prestiti per gli scopi di cui al n. 1, lettere *a*) e *c*) dell'art. 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici o provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le culture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettante.

I prestiti per gli scopi di cui alla lettera *b*) del n. 1 dell'art. 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile.

Art. 9.

(Articoli 1 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; articoli 6 e 9 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 4 R. decreto 22 aprile 1920, n. 515; art. 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

A garanzia dei prestiti indicati al n. 1 dell'art. 5 e al n. 3 dello stesso articolo può essere costituito un privilegio speciale sulle cose che servono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto già non siano affetto da privilegio legale.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal conservatore delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni tre. Tuttavia può essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalità previste dall'art. 12, e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

(Articoli 1, 2, 3 e 6 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 3 decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1269).

Quando i prestiti indicati all'art. 5, n. 1, siano concessi ad Associazioni agrarie legalmente costituite, così sotto forma di ente morale come di società cooperativa, il privilegio di cui all'articolo precedente può essere costituito anche sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale che serve a garantire i prestiti suddetti, è necessario che l'atto costitutivo del privilegio medesimo sia depositato in copia presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto nel luogo degli affissi del Comune nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Tale forma di pubblicità sostituisce l'iscrizione del privilegio sopra il registro speciale tenuto dal conservatore delle ipoteche a sensi dell'articolo precedente.

L'estratto deve contenere l'indicazione dell'anticipazione concessa, della specie e del valore degli oggetti sottoposti al privilegio e del fondo nel quale si trovano, nonchè la menzione dell'eseguita registrazione.

Così la copia, come l'estratto, che saranno stesi in carta libera, devono essere vistati dal ricevitore del registro e rimessi, a cura del mutuatario, al sindaco del Comune, che ne rilascerà ricevuta attestante l'esecuzione del deposito e dell'affissione.

Il segretario del Comune è tenuto a dichiarare a chi ne lo richieda se dagli atti depositati presso la segreteria comunale risulti l'esistenza o meno dei privilegi di cui al presente articolo rispetto a fondi determinati, nonchè a rilasciare, su richiesta scritta, certificati al riguardo, in carta libera.

Art. 11.

(Art. 5 e 8 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336).

Per tutti gli effetti di cui agli articoli 1958, 1959 e 1960 del Codice civile il privilegio costituito a norma dell'art. 9 è pareggiato al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dall'art. 1958, n. 3, del Codice stesso.

Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a meno che non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito si restringe rispetto ad esso Istituto, per il credito dei fitti, all'annata in corso e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa. Se la locazione non ha data certa, il privilegio del locatore è posposto a quello dell'Istituto mutuante.

Il privilegio di cui all'art. 9 non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione; quelli iscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Art. 12.

(Art. 10 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 23 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 10 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 788; art. 5 decreto Luogotenenziale 29 febbraio 1919, n. 318; art. 5 decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti a privilegio legale o convenzionale, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 13.

(Art. 7 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 11 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788).

Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti al privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 14.

(Art. 4 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089).

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste al n. 2 dell'art. 5, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, e il debitore non estingua il debito nel termine di sette giorni dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie e con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Art. 15.

(Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 3 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788).

I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovrà portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso è accordato.

Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termine delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è gratuita.

Art. 16.

(Art. 15 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; articoli 1 e 13 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Con decreti del ministro di agricoltura sarà fissato annualmente il limite massimo dell'interesse che può essere percepito dagli Istituti esercenti il Credito agrario sulle operazioni indicate nell'art. 5.

Gli Enti intermediari non potranno, senza l'autorizzazione del ministro di agricoltura, percepire un interesse maggiore del due per cento di quello che corrispondono ai rispettivi Istituti sovventori.

CAPO III.

Operazioni di credito per miglioramenti agrari

Art. 17.

(Art. 19 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

Sono considerati operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti:

a) per la esecuzione di piantagioni (oliveti, vigneti, frutteti e simili);

b) per trasformazioni di colture;

c) per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.

Art. 18.

(Art. 1 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 13 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti o quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici o provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, può costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli articoli 9, 10 e 11.

Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli articoli 6, 12, 13, 15 e 16.

CAPO IV.

Operazioni di Credito fondiario-agrario

Art. 19.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 28 regolamento approvato con Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:

a) acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

b) affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;

c) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

d) costruzione di strade poderali;

e) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

f) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;

g) estensione dell'elettricità all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

I mutui per gli scopi indicati alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.

Art. 20.

(Art. 21 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente deve essere sempre di 1° grado.

I mutui ipotecari non possono eccedere l'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti.

I detti mutui debbono essere rimborsati mediante annualità comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori.

Il mutuatario ha facoltà di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.

Art. 21.

(Art. 22 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

I mutui per gli scopi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 19 possono essere accordati anche a conduttori di fondi rustici, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria.

I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso.

Art. 22.

(Art. 30 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 3 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

Il Governo del Re può concedere, mediante decreto Reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facoltà di emettere cartelle alle condizioni che saranno fissate nel regolamento fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito almeno la metà del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'art. 19.

Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all'art. 19 garantiti da prima ipoteca.

CAPO V.

Esenzioni e agevolezze fiscali e giudiziarie

Art. 23.

(Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Gli atti costitutivi e gli statuti degli Istituti od Enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli Enti agrari e le associazioni agrarie.

Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla metà della misura normale, e sono parimenti ridotte a metà le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.

Art. 24.

(Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906

n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e dei Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed è ridotta alla metà la tassa medesima per i Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.

Art. 25.

(Articoli 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; articoli 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 13 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1289; art. 7 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli Istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, dagli Istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a metà le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli Istituti medesimi.

Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli Istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17, sono soggetti a tassa nella misura della metà di quella normale.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione dalle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad Associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di Ente morale o di Società cooperativa.

Art. 26.

(Art. 37 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; articoli 4 e 59 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 7 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; articolo 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

Nessun diritto o onorario sarà dovuto a qualsiasi titolo per gli atti inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia e dalla Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate nel presente testo unico, compiute da Istituti diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. 27.

(Art. 35 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592).

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli Istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli Istituti suddetti, i quali hanno altresì facoltà di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.

Art. 28.

(Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

L'iscrizione del privilegio convenzionale sopra il registro tenuto dal conservatore delle ipoteche, a norma dell'art. 9, e il deposito e l'affissione dell'atto costitutivo di detto privilegio, secondo il disposto dell'art. 10, saranno fatti gratuitamente.

Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalità.

Art. 29.

(Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 27 legge 29 marzo 1906 n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 19 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni di credito agrario contemplate nel presente testo unico le Casse provinciali di credito agrario del Mezzogiorno e della Sardegna, nonchè i Monti frumentari e nummari, le Casse e Società agrarie e i Consorzi agrari delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.

Le Casse provinciali di credito agrario della Sardegna sono esenti dal pagamento dell'imposta di manomorta.

Art. 30.

(Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

Per tutti gli effetti del presente testo unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario.

Art. 31.

(Art. 26 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

È esteso il beneficio del gratuito patrocinio:

a) agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali;

b) ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli Enti agrari e associazioni agrarie delle Provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna;

c) ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonchè alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.

Art. 32.

(Articolo unico R. decreto 18 marzo 1915, n. 534).

Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, quando il Ministero di agricoltura ne faccia speciale richiesta all'avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dagli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.

Parte speciale.

Capo I.

Liguria

Art. 33.

(Articoli 1, 2 e 13 legge 6 luglio 1912, n. 802).

È costituito in Porto Maurizio un Istituto colla denominazione di « Istituto di credito agrario per la Liguria ».

Il capitale è formato da una dotazione di L. 500.000, prelevata dal fondo di L. 25.000.000 assegnato dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati del terremoto nella Liguria e dalla somma di L. 513.000 residuata dal fondo di lire 1 milione destinato ad assegnazione di sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate, a sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1912, n. 802.

Art. 34.

(Art. 3 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 30 regolamento approvato con il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 27).

L'Istituto di credito agrario per la Liguria è autorizzato ad eseguire nelle provincie di Genova e Porto Maurizio le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

L'Istituto può ricevere inoltre depositi a risparmio ed emettere buoni a scadenza fissa.

Art. 35.

(Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 802).

L'Istituto ha facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali all'istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli Enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.

Art. 36.

(Art. 8 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 27 legge 29 marzo 1906, numero 100).

Il Ministero di agricoltura può aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi.

Per il conferimento dei premi agli Enti vincitori dei concorsi è stanziato, per un decennio a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di lire 20.000 all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 37.

(Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 19 dello statuto approvato con il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1125).

I componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello statuto.

Il Presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio d'amministrazione.

Tre revisori nominati annualmente dal ministro d'agricoltura esercitano presso l'Istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.

Art. 38.

(Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).

L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO II.

Venezie

Art. 39.

(Art. 2 R. decreto 24 marzo 1919, n. 497).

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito in base al decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, è autorizzato ad eseguire le operazioni previste negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, allo scopo di concorrere alla restaurazione dei danni prodotti dalla guerra.

Art. 40.

(Art. 1 R. decreto 4 maggio 1920, n. 661).

È autorizzata la costituzione di un Consorzio di Casse di risparmio e Banche popolari del Veneto, con sede in Venezia, presso l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, per l'esecuzione delle operazioni di credito agrario di esercizio contemplate nell'art. 5 del presente testo unico.

Art. 41.

(Art. 2 R. decreto 4 maggio 1920, n. 661).

Il saggio dell'interesse a carico dei prestatari per le operazioni di cui all'articolo precedente non potrà eccedere il quattro per cento all'anno.

Lo Stato corrisponderà al Consorzio, per un periodo non superiore agli anni cinque, la differenza tra il detto tasso e quello ufficiale dello sconto. Tale contributo non potrà eccedere in ogni caso la somma di L. 1.500.000 all'anno.

Alla spesa sarà provveduto mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura.

Art. 42.

(Art. 2 R. decreto 4 maggio 1920, n. 661).

L'atto di costituzione e lo statuto del Consorzio, nonchè le norme relative all'accertamento e alla liquidazione delle somme da corrispondersi dallo Stato, in conformità di quanto dispone l'articolo precedente, sono approvati con decreto del ministro di agricoltura.

CAPO III.

Marche e Umbria

Art. 43.

(Art. 1 e 12 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

È assegnato un fondo di L. 700.000 per l'esercizio del credito agrario nelle Marche, e un fondo di L. 400.000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria.

Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche concorrono lo Stato per L. 200.000, la Cassa di risparmio di Milano per L. 300.000 e la Cassa di risparmio di Bologna per L. 200.000.

Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria concorrono lo Stato per L. 300.000 e la Cassa di risparmio di Milano per L. 100.000.

Art. 44.

(Articoli 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

In ciascun Comune capoluogo o già capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei comuni dell'Umbria aventi più di diecimila abitanti è costituita una Cassa agraria.

Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri, e tenendone distinta la gestione.

Art. 45.

(Articoli 3, 4, 14 e 17 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 1 R. decreto 13 maggio 1915, n. 717, convertito nella legge 21 settembre 1919, n. 2569).

Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria è formato mediante prelevamenti sul fondo indicato nell'art. 43, e non può essere inferiore a L. 8000, nè superiore a L. 12.000. Detto capitale per le Casse agrarie delle Marche si intende contribuito per due settimi dallo Stato, per due settimi dalla Cassa di risparmio di Bologna e per tre settimi dalla Cassa di risparmio di Milano, e per

quelle dell'Umbria si intende contribuito per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalla Cassa di risparmio di Milano.

Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa agraria non corrisponde, per dieci anni dalla sua istituzione, alcun interesse; dall'undecimo anno in poi, e per la durata di cinquanta anni, corrisponderà l'interesse del due per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.

Le quote conferite dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna dovranno essere rimborsate nel periodo di trenta anni, a partire dal primo anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria. Il termine per la costituzione di dette Casse resta fissato al 31 dicembre 1915.

Le Casse di risparmio di Milano e di Bologna concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali di ogni Cassa agraria in misura non eccedente il tre per cento della quota da ciascuna di esse conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione delle Casse agrarie, tale partecipazione agli utili sarà convertita in un interesse fisso nella misura del tre per cento

Alle Casse di risparmio, alle Banche cooperative ed ai Consorzi e Sindacati agrari di cui all'articolo precedente, che intendono assumere le funzioni di Cassa agraria, potranno essere fatte somministrazioni di fondi entro i limiti e con le condizioni fissate nel presente articolo. Saranno esclusi peraltro da tali somministrazioni gli Enti che amministrino, fra depositi e patrimonio, un capitale superiore ad un milione di lire.

Art. 46.

(Articoli 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Le Casse agrarie hanno facoltà di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.

Art. 47.

(Articoli 8 e 18 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, delle Marche possono riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di risparmio di Ancona, Fabriano, Iesi, Osimo, Ascoli Piceno, Fermo, Sant'Elpidio a Mare, Macerata, Camerino, Recanati, Pesaro, Fano e Cagli, nonchè presso gli Istituti che vengano a ciò autorizzati dal ministro di agricoltura.

Parimenti le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, dell'Umbria potranno riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di risparmio di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Rieti, Città di Castello e presso le Banche popolari di Perugia, Spoleto, Todi e Gubbio, nonchè presso gli Istituti che ne ottengano l'autorizzazione dal ministro di agricoltura.

Art. 48.

(Articoli 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 8 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11).

L'unione delle Casse agrarie o degli Istituti di risconto delle Marche e dell'Umbria forma rispettivamente la Federazione per il credito agrario nelle Marche, con sede in Ancona, e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, con sede in Perugia.

Ciascuna Federazione è costituita in Ente autonomo per la distribuzione e l'amministrazione del fondo per il credito agrario fornito dallo Stato e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che fosse devoluto alle Federazioni medesime.

Spetta alle Federazioni la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego di capitali non erogati, la riscossione delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse medesime, ai termini dell'art. 45, e la corresponsione di tali quote allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.

Ciascuna Federazione è amministrata da un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate nel regolamento.

Capo IV.

Lazio

Art. 49.

(Art. 1 legge 21 dicembre 1902, n 542; art. 2 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417).

È costituito in Roma un Istituto con la denominazione di « Credito agrario per il Lazio ».

Il capitale iniziale dell'Istituto è di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma.

Il capitale iniziale potrà essere aumentato in seguito, con concorso di altri Enti.

Art. 50.

(Art. 2 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

La quota di partecipazione di L. 500.000 della Banca d'Italia è prelevata a titolo di impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile.

Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'art. 50 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la parte della massa di rispetto della Banca d'Italia assegnata al detto scopo.

La parte medesima rimarrà così impegnata fino a che duri la concessione della facoltà di emissione dei biglietti nei termini previsti dall'art. 1 del citato testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

Art. 51.

(Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

La Banca d'Italia parteciperà agli utili del credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'art. 49.

Gli utili corrispondenti al concorso fornito dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e dalla Cassa di risparmio di Roma sono destinati a riserva.

Art. 52.

(Art. 3 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2638; art. 5 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417, e modificato con R. decreto 6 dicembre 1908, n. DXXXI).

Il « Credito agrario per il Lazio » è autorizzato a fare tutte le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

L'Istituto stesso ha facoltà di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.

Art. 53.

(Art. 6 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802).

I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto « Cre-

dito agrario per il Lazio » sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni Ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

(Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

L'azione e le operazioni dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio » sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura.

Art. 55.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

Il credito agrario per il Lazio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli Enti agrari del Lazio per acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni o affrancazioni.

Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.

Art. 56.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

A garanzia dei mutui di cui all'art. 55 gli Enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Può anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Art. 57.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

Gli Enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del ministro di agricoltura, o, quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto Reale e su proposta del ministro stesso.

I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di agricoltura, che rilascerà all'Istituto stesso un certificato d'iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualità e per la quota di interessi ai termini rispettivamente degli articoli 58 e 59.

Alle anticipazioni di cui al capoverso dell'art. 55 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 58.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. A tale fine sarà fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero di agricoltura di L. 500.000.

Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli Enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate sociali, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento di contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Art. 59.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualità posticipate, avrà sempre inizio dal 1° gennaio e dovrà avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facoltà di estinguere i mutui anticipatamente.

Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 60.

(Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni e mutui nell'interesse degli Enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire 2, e ad essi si applica il disposto della prima parte dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Gli Enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari e le trasformazioni colturali eseguiti nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di cui agli articoli 19, 21 secondo comma, 22, 24 comma secondo e 25 della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.

CAPO V.

Provincie meridionali

Art. 61.

(Art. 1 legge 7 luglio 1901, n. 334).

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a impiegare due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario di esercizio nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, Cagliari e Sassari.

Art. 62.

(Art. 6 e 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 13 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

Nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo è istituita una Cassa provinciale di credito agrario, con carattere di Ente morale.

Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa è destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli del 1905. Tale somma è versata, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

Art. 63.

(Art. 7 legge 15 luglio 1906, n. 383).

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie indicate nell'articolo precedente sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, è iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo è destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Per le Provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Art. 64.

(Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089).

Le operazioni delle Casse provinciali indicate all'art. 62 saranno limitate al credito agrario di esercizio.

La gestione delle dette Casse, sino a che non siano in grado di provvedervi da sè, è affidata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale potrà destinare i fondi che risultino esuberanti ai bisogni di una Provincia ad operazioni di credito agrario in altre Provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 65.

(Art. 1 e 4 legge 7 luglio 1901, n. 334; art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 4 e 8 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

Le Casse provinciali e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli compiono le operazioni di credito di esercizio indicate nell'art. 5 del presente testo unico sia direttamente sia a mezzo di Istituti e di Enti intermediari legalmente costituiti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO VI.

Basilicata

Art. 66.

(Art. 1 decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1190).

E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un Ente morale autonomo ed è autorizzata a compiere le operazioni indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, nonchè a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati ed a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

Sui mutui per miglioramenti e su quelli fondiario-agrari, di cui agli articoli 17 e 19 del presente testo unico, è corrisposto l'interesse del 2,50 per cento. A compensare la differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del 2,50 per cento è devoluto alla Cassa provinciale il fondo stanziato con l'articolo 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 67.

(Art. 2 legge 31 marzo 1904, n. 140; decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1918, n. 346; art. 5 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

Il patrimonio della cassa provinciale è formato:

1° dalla somma di lire due milioni, prelevata dagli avanzi dei conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, non è dovuto alcun interesse allo Stato; dall'undicesimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sarà corrisposto l'interesse del 2 per cento. Dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;

2° dalle somme anticipate alla Cassa dallo Stato, sul fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, 6 maggio 1917, n. 737, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 563, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1414 e col R. decreto 20 luglio 1918, n. 1414. Il rimborso di tali anticipazioni avrà luogo con le stesse norme di cui al precedente comma;

3° da tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, o della Provincia;

4° da tutti i terreni guadagnati, mediante lavori idraulici, lungo il corso dei fiumi, negli alvei improduttivi dei medesimi, a decorrere dalla data dell'applicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140.

I terreni di cui ai precedenti commi 2 e 3, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi o venduti, previa approvazione del Ministero di agricoltura, alle Società di agricoltori o agli agricoltori che ne facessero domanda con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 68.

(Art. 3 e 34 legge 9 luglio 1903, n. 445).

Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto delle spese di amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sarà senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni suddetti rimangono in possesso della cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare della imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa è applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall'art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Art. 69.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

La Cassa provinciale è amministrata da un Consiglio, la cui composizione sarà stabilita nel regolamento.

Art. 70.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

La Cassa provinciale è autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni della Provincia nei quali se ne manifesti il bisogno.

I Monti frumentari e le Casse agrarie costituite sotto forma di Ente morale funzionano come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario.

Art. 71.

(Art. 1 legge 9 luglio 1903, n. 445).

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione può essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua. La concessione del grano al Monte sarà fatta per un periodo non maggiore di dieci anni.

Qualora i mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 72.

(Art. 7 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

In mancanza dei mezzi di cui all'articolo precedente per la co-

stituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte.

In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà essere fatta anche da privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale per i terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale, di cui all'art. 32 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 73.

(Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione e fusione dei Monti frumentari e di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere Pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie possono essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 74.

(Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Il Ministero per l'agricoltura aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire 3 mila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti è stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10 mila all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 75.

(Art. 7 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190).

A partire dall'anno agrario 1919-920 la gestione dei poderi dimostrativi annessi alle Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata è affidata alla Cassa provinciale, previo accertamento della consistenza delle singole aziende.

Fermo restando il fine dimostrativo prescritto dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, i poderi potranno essere ceduti in affitto ed a colonia parziaria, o dati in utenza a miglioria agli agricoltori secondo un piano di utilizzazione redatto dal direttore della Cassa provinciale e approvato dal Ministero di agricoltura, inteso il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura circondariale.

Nel piano saranno determinate le norme per regolare il funzionamento delle stazioni di monta, dei depositi di macchine agrarie e dei vivai di piante arboree ed arbustive.

I direttori delle cattedre ambulanti eserciteranno la sorveglianza tecnica sui poderi, presso i quali potrà essere ad essi riservato un appezzamento di terreno da destinarsi ad esperimenti di coltivazioni.

CAPO VII.

Calabria

Art. 76.

(Art. 45 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

È costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie, con sedi a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. L'Istituto ha carattere di Ente morale autonomo, e si intitola « Istituto di credito Vittorio Emanuele III ».

Le sedi dell'Istituto possono compiere le operazioni contemplate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, e fare altresì prestiti in danaro al proprietario e conduttore di fondi rustici per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Le dette sedi sono inoltre autorizzate a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini dell'Istituto.

Art. 77.

(Art. 46, 55 e 59 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 323 testo unico 19 agosto 1917, n. 1399).

Alla formazione del capitale di ciascuna sede è destinata una somma uguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli del 1905. Tale somma è versata, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa depositi e prestiti a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Sono destinati ad aumento del patrimonio iniziale delle sedi di Catanzaro e di Cosenza gli avanzi dei contributi versati annualmente dal tesoro dello Stato alla sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III, per il servizio dei mutui ipotecari ai danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907. Tali avanzi saranno divisi in parti uguali fra le due sedi suddette.

Gli avanzi dei contributi che lo Stato versa annualmente all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, andranno in aumento del capitale iniziale della sede di Reggio Calabria dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III.

Compiuta la liquidazione della sezione temporanea, le attività residuali saranno divise in parti uguali fra le sedi di Catanzaro e di Cosenza dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III, e versate in aumento del patrimonio rispettivo. Saranno versate in aumento del patrimonio della sede di Reggio Calabria di tale Istituto le attività residuali, dopo compiuta la liquidazione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Art. 78.

(Art. 47 legge 25 giugno 1906, n. 255).

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni versate dalla Cassa dei depositi e prestiti a sensi dell'articolo precedente, e al pagamento dei relativi interessi.

Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale indicata nel comma precedente, sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva sede dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III.

Se col compimento del nuovo catasto venga meno in tutto o in parte nelle Provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Art. 79.

(Art. 49 legge 25 giugno 1906, n. 255).

Ciascuna sede dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III è amministrata da un Consiglio, la cui composizione sarà stabilita nel regolamento.

Art 80

(Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).

È stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di L. 10.000 all'anno per ciascuna delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie costituite nella forma di Società in nome collettivo.

CAPO VIII.

Sicilia

Art. 81.

(Art. 1 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 1 Regio decreto 7 giugno 1920, n. 775).

È istituita presso il Banco di Sicilia una sezione di credito agrario autorizzata ad eseguire le operazioni contemplate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico.

La sezione potrà concedere mutui per acquisto di terreni anche per mettere in grado Enti pubblici, cooperative agricole ed Enti di credito agrario della Sicilia di acquistare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori diretti.

Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla detta sezione lo Stato concorre in misura non superiore al 2,50 per cento. Annualmente sarà stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato

Art. 82.

(Art. 7 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 2 Regio decreto 7 giugno 1920, n. 775).

Il patrimonio della sezione è costituito:

a) da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni delle Provincie siciliane iscritta per il 1905. Tale somma, su decreti del ministro del tesoro, è versata dalla Cassa depositi e prestiti, mercè anticipazioni da estinguersi con l'interesse del 4 0[0 entro 25 anni Il 30 0[0 del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle Provincie predette sulle rendite imponibili superiori a lire seimila verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della Sezione.

Per le Provincie nelle quali col compimento del nuovo catasto venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute;

b) da un fondo di 10 milioni conferito dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi fino a nuova disposizione.

È attribuito ad incremento di tale patrimonio per un decennio, a far tempo dall'esercizio 1920, il 5 0[0 degli utili netti annuali del Banco di Sicilia, da prelevarsi dalla quota spettante al Banco dopo il riparto con lo Stato, nonchè di quelli della Cassa di risparmio del detto Banco, dopo che questa avrà costituito il suo patrimonio nella misura di un decimo dei depositi.

È data facoltà alla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane di destinare allo stesso scopo il 5 0[0 dei propri utili netti annuali.

Art. 83.

(Art. 3 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

La Sezione è autorizzata ad emettere cartelle, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

La Cassa dei depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa di risparmio centrale Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane e la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, quest'ultima per non oltre due decimi dei depositi raccolti, sono autorizzate ad acquistare tali cartelle, sulle quali è data facoltà al Banco di Sicilia ed alle dette Casse, nonchè alle Casse di risparmio ordinarie, di consentire anticipazioni.

Art. 84.

(Art. 4 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

Sono infine poste a disposizione della Sezione, per le operazioni di credito agrario di esercizio:

a) le somme che, tenuto conto della facoltà accordata alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia con l'articolo precedente, risultino disponibili sui tre decimi dei depositi della Cassa stessa;

b) la somma di tre milioni prelevata dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia;

c) un'anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane sino alla somma di lire 20.000.000. Le condizioni relative alla detta anticipazione saranno fissate con decreto del ministro per l'industria e il commercio di concerto con i ministri per l'agricoltura e per il tesoro.

Art. 85.

(Art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100).

La sezione eseguirà le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di Enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli articoli 71, 72 primo e secondo capoverso e 73 primo capoverso.

Art. 86.

(Art. 24 e 27 legge 29 marzo 1906, n. 100).

Il Ministero di agricoltura aprirà ogni anno in Sicilia due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari e fra le Società agrarie che si siano costituite nella forma di Società cooperativa, con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che siano costituite nella forma di Società in nome collettivo.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura la somma di lire 20.000 all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

CAPO IX.

Sardegna.

Art. 87.

(Art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le casse ademprivili istituite nelle provincie di Cagliari e di Sassari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono Enti morali autonomi e compiono tutte le operazioni indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico. Sono, inoltre, autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti

con istituti e privati ed a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

Sui mutui di cui agli articoli 17 e 19 del presente testo unico è corrisposto l'interesse del 2,50 0[0. A compensare la differenza fra il saggio normale e quello del 2,50 0[0 è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini del penultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

Il debitore il quale deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito, oltre che con le pene comminate dall'articolo 203 del Codice penale, con la decadenza dei beneficio del termine e col divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

Art. 88.

(Art. 11 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592; art. 2 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Il patrimonio delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari è costituito:

1° dalla somma di L. 3 000 000, assegnate, quanto a L. 1.800.000 alla Cassa di Cagliari, e quanto a L. 1.200.000 alla Cassa di Sassari, in forza dell'art 2 (parte 1ª) della legge 14 luglio 1907, n. 562. Su tale somma le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse fino a tutto il 1930; dal 31 dicembre 1931 in poi corrisponderanno per quarant'anni una annualità fissa, comprendente l'interesse del 2 0[0 e l'ammortamento del capitale;

2° da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906 n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

3° dall'anticipazione di L. 2 200.000 accordata dalla Cassa depositi e prestiti per L. 1 200.000 alla Cassa di Cagliari e per L. 1 milione a quella di Sassari, a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665; su tale anticipazione, la cui restituzione sarà fatta in tredici rate annuali, a cominciare dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del due per cento.

Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato. La differenza fra l interesse del 2 0[0 corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4 0[0 spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura;

4° dalla somma di L. 1.000.000, assegnata per L. 600.000 alla Cassa di Cagliari e per L. 400.000 alla Cassa di Sassari dall'art. 8 del R. decreto-legge 15 settembre 1915, n. 1373, all. *D*;

5° da tutti i beni di origine ademprivile attribuiti alle Casse. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 14 luglio 1907, n. 562, ovvero alienati, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento;

6° dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti;

7° dal capitale costituente il fondo del soppresso censorato dei Monti frumentari e dai capitali di provenienza diversa già amministrati dal prefetto di Cagliari ed assegnati al mantenimento del soppresso ufficio di ispezione, istituito dalla legge 2 agosto 1897, n. 382. Detti capitali sono ripartiti fra le due Casse provinciali nella proporzione di tre quinti a quella di Cagliari e due quinti a quella di Sassari, ivi computate le somme effettivamente pagate sul detto fondo per vigilanza sui Monti di ciascuna Provincia dopo la entrata in vigore della legge (testo unico) 10 novembre 1907, numero 844;

8° dai proventi raccolti dai Monti frumentari di ciascuna Provincia a norma del regolamento 15 maggio 1893, n. 174.

Art. 89

(Art. 3 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 565, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1314 ed al R. decreto-legge 13 marzo 1920, n. 421 potranno essere elevate sino a lire tre milioni per la Cassa provinciale di Cagliari e a lire due milioni per quella di Sassari, e saranno restituite in venti annualità uguali, a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.

Art. 90.

(Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

A decorrere dal 1° gennaio 1921 sono mutuate dal Ministero di agricoltura alla Cassa provinciale di Cagliari lire quattro milioni ottocentomila ed alla Cassa provinciale di Sassari lire tre milioni duecentomila, sotto deduzione delle somme già mutuate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e di Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665.

La restituzione delle somme indicate nel precedente comma sarà fatta dalle Casse provinciali in cinquanta anni, mediante il pagamento delle annualità fisse di lire centosessantanovemiladuecentotrentotto e centesimi sessantanove (L. 169.238,69) per la Cassa di Cagliari e di lire centododicimilaottocentoventicinque e centesimi settantanove (L. 112.825,79) per la Cassa di Sassari.

Tali annualità, comprendenti gli interessi del 2,50 0[0 e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e così di seguito fino alla cinquantesima ed ultima annualità, da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo. Dal 1° gennaio 1921 sino al 30 giugno 1930 le Casse stesse verseranno in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle somme ad esse mutuate, sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento, che sarà corrisposto dal Ministero di agricoltura.

Il Ministero di agricoltura, a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980, dovrà annualmente versare alla Cassa dei depositi e prestiti L. 282.064,48 per conto delle Casse provinciali, la quale spesa farà carico ai capitoli corrispondenti al n. 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per il 1920-921 e L. 90.337,12 per quota fissa d'interessi di favore all'1,50 0[0, riferibili per L. 54.202,27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per lire 36.134,85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al n. 94 del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1920-921.

Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari si intendono subentrate in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi, per tutti i mutui già pagati dal Ministero di agricoltura, e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per tutte le concessioni da farsi in armonia della citata legge 16 luglio 1914, n. 665, sia per nuovi mutui, sia per mutui già concessi e finora pagati solo in parte.

Le Casse provinciali, per il servizio di cui al presente articolo, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che in caso di irregolarità, potrà nominare apposito commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

Art. 91.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592).

Per la concessione dei mutui di miglioramento e per la piena efficacia della relativa garanzia ipotecaria, è sufficiente la dimostrazione che il richiedente è il legittimo possessore del fondo nel quale devono essere eseguite le opere di miglioramento.

La dimostrazione del legittimo possesso sarà fatta mediante la presentazione dell'estratto storico catastale, o anche a tenore delle disposizioni del codice civile, o, in difetto, con le modalità stabilite dalla legge 19 giugno 1883, n. 5447 (serie 3ª) per i danneggiati dal terremoto della Liguria.

Art. 92.

(Art. 8 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592; art. 18 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono dispensate dalla formalità della registrazione delle quietanze pagate dai mutuatari in dipendenza di operazioni di credito agrario e godono della franchigia postale.

I contratti relativi alla alienazione e concessione dei beni ex ademprivili sono soggetti al pagamento della tassa fissa minima di registro.

Art. 93.

(Art. 9 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592).

Nei riguardi dei prestiti agrari le ricevute delle denunzie del bestiame, i bollettini di vendita e le ricevute di tali bollettini depositati negli uffici comunali, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento 14 luglio 1898, n. 404, per le repressioni dell'abigeato in Sardegna, possono essere sottoposti a vincolo a favore dell'Istituto sovventore.

Il vincolo dovrà essere annotato dal segretario comunale, su semplice richiesta dell'Istituto, anche sul bollettino o richiesta madre, e deve rimanervi fino a quando l'Istituto non abbia dichiarato che il debito è stato totalmente estinto.

L'annotazione del vincolo produce, di pieno diritto, privilegio sul bestiame a favore dell'Istituto sovventore e divieto nel debitore di alienare o comunque distrarre il bestiame vincolato.

Art. 94.

(Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria di ciascuna Provincia.

Art. 95.

(Art. 17 e 19 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Si applicano alle Casse provinciali, ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sardegna le disposizioni degli articoli 70 e 73 del presente testo unico.

Art. 96.

(Articoli 9 e 10 testo unico 10 novembre 1907, n. 844).

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e debbono concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari o nummari nella misura non superiore al 10 0|0 della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine, nonchè quelle che risultassero esuberanti allo scopo per il quale le Opere stesse furono fondate.

In mancanza dei mezzi di cui ai precedenti alinea, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte, fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme, per le prestazioni in natura, stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà essere fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

Art. 97.

(Art. 12 testo unico 10 novembre 1907, n. 844).

Tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei improduttivi dei medesimi, andranno a far parte del patrimonio dei rispettivi Monti frumentari locali.

Tali terreni, serbata le preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nel regolamento.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dei terreni comunali potrà essere dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento, di superficie non minore di ettari due, e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale.

Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell'Amministrazione del Monte sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino mortuario, l'Amministrazione provvederà con locale conveniente, togliendolo, o ve occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale di credito agrario.

Art. 98.

(Articoli 11 e 12 decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592; art. 16 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di Ente morale è, di regola, delegata dal Ministero alle Casse provinciali, le quali avranno facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri Istituti di credito agrario che abbiano ottenuta una anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.

I Monti frumentari e le Casse agrarie verseranno a titolo di contributo, per le spese relative, alla rispettiva Cassa provinciale il tre per conto dei loro utili netti annuali.

Alle spese di cui al precedente comma lo Stato concorre con un contributo di L. 30.000, stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

CAPO X.

Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione

Art. 99.

(Articoli 1 e 2 Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

Presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è istituita una « Sezione di Credito fondiario ed agrario », col fine di compiere le operazioni di credito agrario indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico a favore di Università agrarie e di associazioni di lavoratori agricoli legalmente costituite in Enti morali e sotto forma di società cooperative, che siano proprietarie o affittuarie di terreni o ne abbiano ottenuto il possesso per accordo consensuale o con provvedimento dell'autorità amministrativa nei casi considerati dai Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920, n. 515.

La sezione suddetta costituisce un Ente morale autonomo, con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 100.

(Art. 3 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

Il capitale iniziale della Sezione è stabilito nella somma di lire 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione.

Alla formazione e all'aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga delle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, i Monti di pietà, gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o Società di credito ordinario e cooperativo.

Art. 101.

(Art. 8 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

La somma di lire 18 milioni anticipata all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918, n. 560; 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1444 e con i Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1414 e 13 marzo 1920, n. 421, è assegnata alla Sezione di credito fondiario ed agrario e dovrà essere rimborsata entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti Reali.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalità di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di cinquanta milioni.

Art. 102.

(Art. 5 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuirà fino al due e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sarà stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Art. 103.

(Art. 6 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno la metà del proprio capitale, potrà emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere mutui in contanti.

Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.

I portatori delle cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dallo Stato come contributo nel pagamento degli interessi.

Art. 104.

(Art. 9 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516).

Le norme per l'amministrazione e il funzionamento della Sezione per la emissione delle cartelle e per quanto occorra per lo svolgimento delle operazioni, nonchè per la vigilanza governativa saranno stabilite nel regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
G. MICHELI.

Regio decreto 10 luglio 1921, n. 1145, *che proroga la durata in carica degli attuali membri del Consiglio superiore dell'industria.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 15 giugno 1919, n. 1113, che istituisce il Consiglio superiore dell'industria;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata in carica degli attuali membri nominati per la prima costituzione del Consiglio, data la impossibilità di procedere in tempo utile alle elezioni previste dall'art. 7 del decreto stesso, di nuovi consiglieri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1113, è prorogata fino al 31 luglio 1922 la durata in carica dei membri nominati per la prima costituzione del Consiglio superiore dell'industria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1148, *che modifica l'articolo 98 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2538;

Udito il Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo;

All'art. 98 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con R. decreto 20 novembre 1919, n. 2538, è sostituito il seguente:

Art. 98. — Contro la decisione del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, l'interessato, entro 30 giorni dalla data della avvenuta partecipazione, può ricorrere al Ministero della istruzione pubblica, il quale, udita, nei casi che ritenga di maggiore importanza, la Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, decide in modo definitivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 luglio 1921, n. 1161, *che stabilisce la pianta organica del personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova del 29 aprile 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova **comprende:**

un segretario-capo;

due segretari;

due applicati di segreteria;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1136. **Regio decreto 28 luglio 1921,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la Cassa di risparmio di Piazzola sul Brenta (Padova), istituita col R. decreto 8 luglio 1906, n. 249, viene sciolta e posta in liquidazione.

N. 1137. **R. decreto 4 agosto 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bergamo di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1138. **Regio decreto 4 agosto 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sanremo (Porto Maurizio) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1139. **Regio decreto 4 agosto 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Giaveno (Torino) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1140. **Regio decreto 4 agosto 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Susa (Torino), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 1146. **Regio decreto 4 agosto 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 41 e 42 del vigente statuto organico del R. Collegio « Agli Angeli » di Verona.

N. 1147. **Regio decreto 4 agosto 1921,** col quale sulla

proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. 29 dello statuto organico del Regio Collegio della SS. Annunziata di Firenze.

N. 1149. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. scuola di arti e mestieri di Pausula viene classificata quale scuola di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, con la denominazione di Regia scuola industriale.

N. 1150. Regio decreto 8 luglio 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Palermo viene autorizzato ad accettare la donazione dei germani Borruso per l'istituzione della Fondazione Salvatore Borruso Plaia; detta Fondazione è eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1151. Regio decreto 2 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1152. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 13 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Rimini, concernente modificazioni agli articoli 5 e 10 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 1153. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 24 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Pallanza (Novara) concernente modificazioni degli articoli 2 e 4 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 1154. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 6 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Rivanazzano, concernente la modificazione dell'art. 6 del regolamento della tassa di soggiorno.

N. 1155. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Pollone viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e ne è omologato il regolamento

N. 1156 Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 23 aprile 1921 del Consiglio comunale di Lari, concernente modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 1157. Regio decreto 28 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la pia istituzione « Salvatore Petruzzella » in Cammarata, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico.

N. 1158. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale di Radicena, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1159. Regio decreto 17 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Monte di pegni di Maddaloni viene trasformato nel senso che il relativo patrimonio è, in parti eguali, devoluto a favore dei locali Ospedale civile e Ricovero di mendicità Landolfi.

N. 1160. Regio decreto 4 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si riconosce come corpo morale l'Ente « Opera cardinal Ferrari » in Milano e se ne approva lo statuto.

N. 1162. Regio decreto 14 luglio 1921 col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il « Comitato nazionale per il monumento ossario al fante italiano » con sede in Milano viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.